



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Giovanni COMITE Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 60/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n.

6888P del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig.

omissis, nato a *omissis* il *omissis* e ivi residente in via *omissis*,

rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lippi, presso il cui

studio legale in Roma, via A. Baiamonti 4, elegge domicilio, e

che indica ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc il seguente

indirizzo di p.e.c.: andrealippi@ordineavvocatiroma.org

contro

Ministero della Difesa, Direzione generale previdenza militare e

della leva, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dai propri uffici ex art. 158, comma 1,

cgc (PEC: previmil@postacert.difesa.it);

per la riforma

della sentenza n. 514/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, depositata il 09.06.2022 e non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udita, all'udienza del 4 aprile 2024, per parte appellante, l'avvocato Giovanna Carla Milano giusta delega orale dell'avvocato Andrea Lippi; nessuno comparso per il Ministero della difesa.

Premesso in

FATTO

I. Il sig. *omissis*, Caporale maggiore Alpini in congedo, adiva questa Corte avverso il decreto del Ministero della Difesa (n. 2663/N del 01.08.2018) negativo in punto di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "asma bronchiale estrinseco".

A tal fine, esponeva che:

- nel marzo del 2001 era stato inviato in Bosnia e, in ragione dell'impiego in quella zona, sarebbe stato continuamente esposto, oltre alle nanoparticelle di metalli pesanti (zona sottoposta, com'è notorio, a bombardamenti con uranio impoverito) a polveri che si risospendevano nell'aria dal suolo, a seguito del passaggio con automezzi militari e a causa del forte vento, non venendo in alcun modo dotato di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale;

- di conseguenza, dette particelle, micro e nano dimensionate, sarebbero state dal ricorrente ingerite o inalate. Il tutto contornato da forte tensione emotiva e stress derivante dalla

presenza di minacce e pericoli palesi e occulti e dallo svolgimento del servizio senza specifici orari e in condizioni igieniche assai precarie e climatiche ed alloggiative rispettivamente avverse e precarie;

-non appena rimpatriato, ad agosto 2001 ebbe a soffrire la patologia polmonare diagnosticata come “asma bronchiale estrinseco” per la quale perdeva l’idoneità al SMI e veniva riformato in data 11.06.2003;

-a seguito di istruttoria, veniva emesso il predetto DM negativo da parte del Ministero;

-instaurato il giudizio, il Giudice onerava il Collegio Medico Legale - 5^a Sezione Speciale di fornire parere medico legale;

- con relazione n. 4086/2022, all’esito della seduta del 16/03/2022, l’organo peritale interpellato escludeva la riconducibilità della malattia bronchiale al servizio militare svolto dall’appellante;

-con la gravata sentenza n. 514/2022, veniva disattesa l’istanza di ricusazione da ultimo formulata dal ricorrente e, alla stregua del parere della CML, veniva rigettato il ricorso.

Avverso tale statuizione insorge l’odierno appellante, il quale lamenta:

1)Violazione artt. 23, 24, 97 e 166 del cgc e art. 111 Cost.

Censura, in sostanza, il difetto di terzietà del C.M.L., in quanto collegio peritale interpellato, ma, al contempo, organo consultivo del Ministero della Difesa appellato, in base agli artt.

189 e 190 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010).

Muovendo da queste premesse, secondo il Sig. *omissis* risulterebbe violato il combinato disposto degli articoli 166, 97 e 23 del cgc, in quanto l'art. 23, comma 3, vieta espressamente di nominare consulenti coloro che, come nella fattispecie, prestano attività in favore delle parti del giudizio.

Censure, queste ultime, infruttuosamente sottoposte al Giudice di primo grado con istanza di ricusazione del CTU ai sensi dell'art. 63 co. 2 c.p.c., 52 c.p.c. e 51 n. 4 c.p.c., dallo stesso respinta.

Secondo l'appellante, il vizio di nullità della consulenza si riverbererebbe sulla sentenza sotto il profilo della carenza di motivazione, in ragione del rinvio per relationem ivi contenuto.

2) Violazione dell'art. 64 DPR 1092/73 e 2 del DPR 461/2001 - inesistenza e/o mera apparenza di motivazione sul punto.

L'appellante censura l'impugnata sentenza per motivazione apparente in relazione all'art. 64 del DPR n. 1092/1973, contestando anche la portata della relazione officiata, di segno contrario alle aspettative attoree, circa la questione di fatto inerente l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e il servizio militare, rilevata dal Collegio Medico Legale a seguito dell'espletamento della perizia, pienamente condivisa dal Giudice, lamentando, nel contempo, l'omesso esame di

circostanze dirimenti sia da parte del CTU incaricato che da parte del G.M. .

In particolare, nelle note di contestazione del parere del 24.05.2023, la difesa avrebbe dedotto che il ricorrente, prima del 2001, durante l'attività di servizio, non avrebbe MAI sofferto di alcun episodio polmonare allergico (cfr. foglio matricolare – all. 13).

Nel marzo del 2001, fu inviato in Bosnia Erzegovina per partecipare alla missione di mantenimento della pace a Sarajevo, dove rimaneva di stanza fino a luglio del 2001 e, al rientro, fu colto dall'infermità “asma bronchiale estrinseco” che lo portò alla riforma del 2003.

Lamenta, inoltre, la circostanza che, nel Collegio peritale fosse presente alcuno specialista pneumologo/allergologo e ciò inficerebbe ulteriormente l'attendibilità della consulenza.

Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla stessa e/o altra sezione giurisdizionale territoriale per nuova valutazione del merito sulla dipendenza della patologia.

Con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

II. In data 13 dicembre 2023 è pervenuta memoria di costituzione del Ministero della Difesa, che, in via preliminare, ha chiesto di essere rimessa in termini ai fini delle eventuali decadenze, avendo ricevuto notifica del decreto di fissazione di

udienza solamente in data 7 dicembre 2023, in violazione degli artt. 181 e 182 cgc. .

Il Ministero appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto surrettiziamente teso ad un riesame del merito della controversia, relativa alla classifica dell'infermità in esame, costituente "questione di fatto".

Passando alla fondatezza dei profili dedotti, con riferimento al primo motivo, ha ritenuto immune da censure l'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure nel condividere le valutazioni del Collegio Medico Legale, che avrebbe motivatamente escluso la dipendenza da causa di servizio, pur tenendo conto delle osservazioni del Dott. Massimiliano Franco, consulente dell'ex militare, presente alle operazioni peritali.

Secondo parte appellata, il Giudice di prime cure avrebbe recepito le risultanze peritali, riportando in motivazione ampi stralci della relazione tecnica, di cui avrebbe condiviso motivatamente l'assunto medico-legale, a suo avviso ben fondato sotto il profilo scientifico.

In tal modo, il G.M. sarebbe pervenuto ad una determinazione negativa circa la riconducibilità dell'affezione al servizio, mera occasione di "slatentizzazione" di patologia preesistente (l'appellante, come correttamente evidenziato nella contestata perizia, era già in età infantile fortemente predisposto all'asma, manifestatasi durante il servizio militare a seguito di inalazione di allergeni ubiquitari e di fattori infiammatori delle vie aeree,

essendo fumatore di 15 sigarette al dì).

Ha dunque concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto proposto a censura di questioni di fatto, e comunque il rigetto dello stesso, siccome infondato, non ricorrendo i presupposti del vizio di motivazione apparente.

In estremo subordine, ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici ritualmente sollevata in primo grado.

Con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

III. All'udienza del 14 dicembre 2023, stante la mancata presenza dell'appellante, è stata pronunciata ordinanza ex art. 196 cgc, con fissazione dell'udienza di prosecuzione all'11 aprile 2024, poi anticipata con decreto presidenziale al 4 aprile 2024.

IV. All'odierna udienza del 4 aprile 2024, era assente il Ministero della difesa, mentre era presente solamente l'avvocato Giovanna Carla Milano per l'appellante, su delega orale dell'avvocato Andrea Lippi, la quale si è riportata agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, in ragione del rinvio disposto all'odierna udienza del 4 aprile 2024 (nella quale era presente ex art. 196 cgc parte appellante), può ritenersi senz'altro tempestiva la memoria di costituzione prodotta il 13 dicembre 2023 dal

Ministero della Difesa, al quale peraltro era stato notificato dalla controparte il decreto di fissazione udienza n. 276 del 20/07/2023 solamente il 7 dicembre 2024, ben oltre i termini di cui all'art. 182 cgc.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni previsto dall'art. 101, comma 2, Cgc, il Collegio, preliminarmente, è chiamato a scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal Ministero della Difesa, sul presupposto che il gravame all'odierno esame verterebbe su una questione di natura squisitamente medico legale e dunque di mero fatto, non conoscibile in questa sede.

A questo specifico riguardo, osserva che, nei giudizi in materia pensionistica, l'art. 170 cgc limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto, ossia quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

In subiecta materia, seppur con riferimento alla normativa all'epoca vigente (art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996, conv. in l. n. 639 del 1996), poi letteralmente trasfusa nel richiamato art. 170 cgc, le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

In particolare, con due successivi pronunciamenti (sentenze n.

10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), il supremo organo di nomofilachia ha precisato che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Le questioni medico legali, parificate dal legislatore a questioni di fatto, possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione d'appello, cui si intende in questa sede dare continuità, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle

prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 43/A/2023; id. n. 181/A/2022; id. n. 185/A/2021; id. n. 105/A/2019).

Alla stregua delle anzidette coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, non si riscontri in alcun modo un vizio motivazionale deducibile in appello, avendo il Giudice di prime cure, sulla base della documentazione in atti e della relazione tecnica officiata, esaurientemente motivato il proprio convincimento circa l'esclusione della dipendenza da causa di servizio e la conseguente non ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata dell'infermità lamentata dal ricorrente.

In particolare, sulla base della relazione in atti, il G.M. ha osservato che l'asma ha un'eziologia multifattoriale, nella quale viene in rilievo l'interazione tra fattori genetici predisponenti e fattori ambientali, e che l'infermità allergica, già episodicamente riscontrata in età infantile, si era manifestata durante il servizio militare a seguito della inalazione di allergeni ubiquitari e di fattori infiammatori delle vie aeree (fumatore di 15 sigarette al giorno) agenti su un substrato geneticamente predisposto.

Pertanto, il servizio svolto dal militare poteva avere avuto solo un ruolo di occasione o momento rivelatore della infermità in causa, che si sarebbe "slatentizzata" a seguito di un evento febbrile verificatosi dopo sei mesi dalla fine della missione in Bosnia.

Il gravame all'odierno esame, pertanto, mira esclusivamente ad

una rivalutazione della fondatezza o meno dei presupposti fattuali del diritto infruttuosamente azionato in primo grado, che non può trovare ingresso in questa sede, siccome preclusa dall'art. 170 del cgc.

2. Il Collegio reputa inoltre priva di pregio la doglianza del Sig. *omissis*, incentrata sull'asserita illegittimità della sentenza n. 514/2022 sul presupposto che Giudice di primo grado non avrebbe potuto affidare la consulenza tecnica al Collegio Medico-Legale operante presso la Sezione giurisdizionale, trattandosi di Organo che non avrebbe dato garanzie d'imparzialità, siccome composto da medici militari dipendenti dalla medesima Amministrazione nei cui riguardi era stato attivato il contenzioso.

Premesso che, nel caso di specie, non viene in rilievo una "consulenza tecnica d'ufficio" in senso proprio, bensì un parere medico legale reso dal C.M.L., ricorda la Sezione che, nei giudizi pensionistici, la Corte dei conti, sulla base di disposizioni di legge speciale (artt. 11 – 13 della legge n. 416 del 1926; art. 2 della legge n. 913 del 1980; art. 2 della legge n. 658 del 1984, richiamato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 453 del 1993, conv. in legge n. 19 del 1994; art. 2 della legge n. 1345 del 1961), è abilitata ad avvalersi normalmente - ove intenda acquisire pareri medico legali ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti – anche del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della stessa Corte dei

conti, ovvero presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

L'esistenza di Organi pubblici volti a fornire consulenza al Giudice, al pari dell'assenza di spese di giudizio, mira a consentire la gratuità del giudizio pensionistico e dunque la sua massima accessibilità da parte di coloro che ivi intendano esercitare il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Circa l'imparzialità di detti organi pubblici di consulenza medico legale, si è espressa la Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità costituzionale concernente proprio le norme che interessano il C.M.L. presso il Ministero della Difesa quale organo di consulenza del giudice delle pensioni.

L'incidente di costituzionalità era stato sollevato in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per non aver il legislatore «apprestato nessun meccanismo di tutela della posizione di indipendenza e terzietà degli ufficiali chiamati a comporre la commissione medico-legale, i quali mantengono inalterato il loro rapporto di dipendenza gerarchica e piena appartenenza alla rispettiva Forza armata dalla quale provengono (Aeronautica - Esercito - Marina): tale posizione, nel caso in cui la controparte in giudizio sia ... lo stesso Ministero della Difesa, farebbe sorgere seri dubbi sulla imparzialità, indipendenza e terzietà di coloro che sono chiamati ad esprimere un parere destinato, nella quasi totalità dei casi, a determinare l'esito del giudizio nei confronti

dell'amministrazione dalla quale essi dipendono».

Ebbene, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 248 del 2007, pur pronunciandosi per la manifesta inammissibilità della questione, ha osservato che “nei giudizi pensionistici il Giudice contabile ha facoltà di utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio”, potendo, peraltro, rivolgersi agli Organi di consulenza pubblici, reputati opportuni, in ragione dell'oggetto e delle parti in controversia, senza che ciò determini alcun detrimento del diritto di difesa ovvero si possa dubitare della terzietà dell'organo medico interpellato.

Alla stregua di tali autorevoli approdi ermeneutici, la giurisprudenza d'appello di questa Corte ha da sempre ritenuto che “il conferimento della consulenza al C.M.L. presso il Ministero della Difesa non comporta di per sé alcun vulnus alle garanzie del giusto processo”.

Difatti, “la verifica del rispetto della imparzialità e terzietà con riferimento alla consulenza va effettuata in concreto dal giudice, in relazione alla specifica fattispecie. Spetta, infatti, al giudice il libero apprezzamento delle conclusioni espresse dal consulente tecnico; conclusioni che non hanno efficacia vincolante per lo stesso giudice, il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata” (v. Corte conti, Sezione di appello per la Regione siciliana, n. 43/2023; id. n. 132/2022; Sez. I/A, n.66/2020 e

n.9/2021; Sez. II/A n. 687/2018 e n. 675/2015).

Contrariamente a quanto suggestivamente dedotto dall'appellante, il Collegio Medico-Legale incaricato non presta attività in favore di alcuna delle parti del giudizio, né viene ad operare nell'interesse del Ministero della Difesa o di altra P.A. coinvolta nella controversia: lo stesso agisce esclusivamente come Organo ausiliario del Giudice, in quanto composto da soggetti dotati di specifica ed elevata qualificazione professionale, e, quindi, in funzione della tutela dell'interesse generale alla corretta ed efficiente amministrazione della giustizia ed, ovviamente, con l'obbligo di osservanza dei doveri normativamente correlati a tale delicato compito.

D'altro canto, in base al combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 97, comma 1, del cgc, la normativa sull'incompatibilità è concretamente invocabile soltanto ove sia stato nominato consulente tecnico uno specifico soggetto e non quando l'effettuazione degli accertamenti medico-legali sia stata demandata ad un Organo collegiale, genericamente indicato.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 21.1.2014- Placi vs Italia) non ha affatto affermato che l'affidamento, da parte del Giudice, di una consulenza al Collegio medico-legale presso il Ministero della Difesa (o ad altro Organo collegiale tecnico operante presso una P.A.), in un giudizio in cui sia parte un militare od un ex militare (od un altro dipendente pubblico), determini, di per sé, una violazione

dei principii di cui all'art. 6 della C.E.D.U., non potendo darsi apoditticamente per scontata la carenza d'imparzialità di tale Organo, dovendosene, invece, valutare l'operato nel caso concreto, unitamente alla verifica dell'effettiva possibilità, da parte del Giudice, di esercitare, nell'ambito del contraddittorio tra le parti, le proprie facoltà di riesame critico dell'elaborato peritale.

Orbene, dalla disamina del parere reso nei riguardi del Sig. *omissis* dal Collegio medico legale del Ministero della Difesa, operante presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, non si evincono elementi che possano denotare un operato in qualche modo difforme dai principii d'imparzialità e di correttezza professionale nell'espletamento dei compiti affidati dal Giudice.

Infatti, tale Collegio Medico-Legale, oltre ad effettuare una dettagliata disamina della documentazione - sanitaria e di servizio - disponibile (inclusa la consulenza di parte del dott. Delli Colli, cfr. indice foliaro ricorrente, all. n. 14), ha anche sottoposto il ricorrente a visita diretta, in presenza del proprio consulente di parte (dott. Massimiliano Franco), al fine di accertare, sulla scorta di elementi oggettivi, se la patologia sofferta ("asma bronchiale estrinseco") fosse dipendente da causa di servizio a fini di pensione privilegiata e, in caso affermativo, a quale classifica fosse ascrivibile.

Con esaustiva motivazione medico legale, ha anche superato le

deduzioni tecniche di parte secondo cui, in sintesi, la predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre l'infermità non potesse essere di ostacolo al riconoscimento del rapporto di concausalità, che nel caso di specie sussisterebbe in quanto prima della missione Joint-force in Sarajevo, cui partecipò all'età di 25 anni da marzo a luglio 2001, il militare godeva di buona salute, non aveva avuto crisi respiratorie e non soffriva di asma bronchiale ma di una vaga allergia all'ASA che nulla avrebbe a che vedere con detta patologia.

D'altro canto, l'odierno appellante, al di là di mere petizioni di principio, peraltro disattese dal Giudice monocratico con ampia motivazione già in riscontro all'istanza di ricusazione, non ha addotto alcun concreto elemento probatorio della violazione dei principi d'imparzialità e di correttezza, essendosi limitato a contestare "tout court" la scelta del Giudice di primo grado di avvalersi di tale Organo di consulenza.

Dall'esame delle risultanze documentali in atti del giudizio, il Collegio ritiene che il Sig. *omissis* ha certamente potuto esercitare le proprie prerogative difensive, allegando pertinente documentazione sanitaria, nonché una perizia medico legale, e facendosi assistere dal proprio consulente in sede di visita diretta.

Peraltro, non v'è dubbio che al medesimo Giudice era pienamente consentito di valutare criticamente le risultanze dell'elaborato peritale e, eventualmente, di discostarsene.

Ne consegue che non appare ragionevolmente ravvisabile nella fattispecie in esame alcuna violazione dei principii del giusto processo, di cui all'art. 6 della C.E.D.U.

Né si ritiene che la mancata presenza di uno specialista - allergologo o pneumologo- possa in qualche modo inficiare l'attendibilità della valutazione medico legale, tenuto conto della diffusività e del basso livello di complessità della patologia asmatica oggetto di accertamento.

Ne consegue che l'appello è in parte qua da respingere.

Conclusivamente, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.

3. Le spese legali, che seguono la soccombenza ex art. 31, comma 1, cgc, sono liquidate nella misura di euro 800,00 (ottocento/00).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali, che liquida in favore del Ministero della Difesa nella misura di euro 800,00 (ottocento/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Francesco Albo)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Firma digitale

Sentenza depositata in Segreteria l'11/04/2024

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale